



PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 12

Seduta del 2 MAGGIO 2016

OGGETTO: ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE: MODIFICA REGOLAMENTO

L'anno duemilasedici, e questo giorno Due del mese di Maggio alle ore 16,00 nella sala "Vincenzo Nardi" della sede della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano presenti N. 8 Componenti ed assenti N. 3, come segue:

	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
VANNI RINALDO	X	
BALDI GIAN LUCA		X
BELLANDI GIUSEPPE		X
BILLERO ROSALIA	X	
CELESTI ANNA MARIA IDA		X
FERRARI DAVIDE LUCA	X	
GALLIGANI PIER LUIGI	X	
GIOVANNELLI ALESSANDRO	X	
INNOCENTI SABRINA	X	
MANGONI GIACOMO	X	
ROMITI GABRIELE	X	

Presiede Rinaldo Vanni in qualità di Presidente

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rosaria Di Paola incaricato della redazione del presente verbale.

Scrutatori Sigg: GALLIGANI PIER LUIGI - MANGONI GIACOMO - GIOVANNELLI ALESSANDRO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 2 MAGGIO 2016 N. 12

- 2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio della seduta;
- 3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di dare esecuzione all'emendato regolamento.



PROVINCIA di PISTOIA

SERVIZI PER I TRASPORTI E LA SICUREZZA
AGENZIE PRATICHE AUTOMOBILISTICHE E AUTOSCUOLE
Ing. Paolo Bellezza - DIRIGENTE
0573 374530- trasporti@provincia.pistoia.it
Piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia

ALLEGATO_1

Proposta di Delibera del Consiglio Provinciale

OGGETTO: ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE : MODIFICA REGOLAMENTO

Il Dirigente del Servizio Progettazione, Programmazione rete scolastica, Protezione Civile, Sicurezza, Pianificazione Servizi di Trasporto, Trasporto privato, Presidio procedimenti relativi a progetti e sanzioni amministrative connessi all'attuazione della L. n. 56/2014;

VISTI i Decreti del Presidente della Provincia n. 66 del 24/03/2016, "approvazione del documento contenente misure di riassetto organizzativo delle strutture e del funzionamento della Provincia di Pistoia in relazione al processo di riordino ex L. n. 56/2014";

Visto l'art. 1 co 54 e ss. della legge 07/04/2014 n° 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province e sulle Unioni e Fusioni di Comuni";

Premesso che:

L'art. 105 co.3 lett. c) e g) del D.lgs. 31/03/1998 n.112 assegna alle Province competenza in materia di espletamento degli esami per le abilitazioni professionali nel settore del trasporto privato e dei servizi alla circolazione, in particolare alla lett. c), degli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola;

Che la stessa L. 07/04/2014 n° 56 nel ridefinire all'art. 1 co. 85, le funzioni provinciali, vi include le funzioni autorizzative e di controllo sul trasporto privato;

Richiamato l'Accordo Stato-Regioni EE-LL del 14/02/2002 recante: "Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art.105, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 112";

Considerato:

- che la Provincia di Pistoia con Delibera del Consiglio Provinciale n. 7 del 27 febbraio 2015 aveva approvato un regolamento che disciplinava gli esami svolti dalla stessa Provincia di Pistoia per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida di autoscuola ai sensi dell'art. 123 co. 7 D.lgs n. 285/1992 "Nuovo codice della strada" e ss.mm.ii., del DM n. 317/1995 e del DM Ministero delle Infrastrutture e trasporti n° 17/2011;
- che con la stessa Delibera era stato preso atto dell'accordo fra la Provincia di Pistoia e la Provincia di Prato per la gestione associata degli esami per l'abilitazione di cui all'art. 105 co. 3 del D.lgs n°112/1998;

- che con Determinazione del Dirigente n° 1331 del 21 dicembre 2015 “Sessione d'esame 2015 per il riconoscimento dell'idoneità per insegnanti di Teoria e istruttori di guida delle autoscuole – Elenco candidati ammessi” era stato dato avvio alla prima sessione sperimentale di tali esami, svoltasi il giorno 19 gennaio 2016;

Rilevato che in fase di sperimentazione è emersa l'opportunità di apportare delle modifiche al Regolamento approvato con Delibera n. 7 del 27.02.2015, per migliorare alcune procedure da un punto di vista logistico/organizzativo, nonché per una più efficace razionalizzazione dei costi, assicurando la copertura delle spese di gestione degli esami (a titolo esemplificativo: gettone per la partecipazione del commissario esterno, organizzazione delle prove pratiche etc) mediante gli introiti derivanti dalle tariffe di iscrizione;

Atteso che in considerazione di quanto sopra espresso si ritiene opportuno modificare i seguenti articoli del regolamento precedentemente approvato, così come di seguito riportati:

Art. 2 “Norme Generali”

aggiunta al comma 3

“... per dar corso alla sessione d'esame è necessaria la partecipazione di almeno 5 (cinque) candidati per tipologia d'esame. La Provincia assicura comunque lo svolgimento di almeno una sessione d'esame nell'arco dell'anno”;

Art. 5 “Domanda di partecipazione agli esami”

comma 4: l'importo di € 75,00 viene rideterminato in € 100,00;

Art. 7 “Commissione d'esame”

il comma 3 è abrogato;

il comma 8 è abrogato;

L'abrogazione di tali commi è finalizzata ad eliminare la presenza di un commissario esterno in seno alla commissione, per ridurre i costi lasciando soltanto, come commissario esterno al quale è dovuto il gettone di presenza per ogni seduta, il rappresentante designato per legge dall'ufficio periferico del Dip. dei Trasp.Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 9 “Prove d'esame per l'abilitazione di istruttore di guida”

il comma 3 è così sostituito

“ i mezzi, sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche, saranno forniti a cura e spese del candidato interessato, essere idonei per uso autoscuola ed essere condotti da titolari di una o più patenti superiori, abilitati a svolgere il ruolo di conducente alla guida dei veicoli di categoria nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida dei veicoli delle categorie corrispondenti;

Dato atto che le modifiche proposte sono state condivise con la Provincia di Prato come da e-mail del 08/03/2016, con la quale per altro è stata formulata la proposta di modifica dell'art.2 del Regolamento, come sopra specificato;

Dato atto:

che il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente normativa , nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto della procedura;

che il presente atto, di natura regolamentare, non dà luogo ad assunzione di alcuna spesa a carico della Provincia e che pertanto la copertura finanziaria sarà assunta allorchè verrà indetta la nuova sessione d'esami;


Per quanto sopra esposto si propone:

1. di approvare il nuovo Regolamento che disciplina gli esami svolti dalla Provincia di Pistoia per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida di autoscuola ai sensi dell'art. 123 co.7 D.lgs n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada" e ss.mm.ii, del DM n. 317/1995 e del D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 17/2011 **come da schema allegato A**, per le motivazioni espresse in premessa;
2. di incaricare il Servizio proponente di provvedere alle conseguenti e conformi previsioni sul bilancio 2016 e pluriennale e di dare attuazione al Regolamento approvato;
3. di dichiarare, stante l'urgenza di fare luogo all'attuazione del Regolamento, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
4. di pubblicare per 15 gg. il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ai sensi dell'art. 32 L. 69/09 e sul sito internet della Provincia di Pistoia nelle apposite sezioni di Amministrazione Trasparente.
5. Di dare atto infine che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa richiesta di riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto. Fermi restando i termini perentori dianzi indicati, è possibile rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Territoriale della Provincia di Pistoia senza termini di scadenza.

Il Funzionario
responsabile del procedimento
(G. Carlo Borgi)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Ing. Paolo Bellezza)



PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA E ISTRUTTORE DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE

ART.1- AMBITO DI APPLICAZIONE

1-Il presente Regolamento disciplina gli esami svolti dalla Provincia di Pistoia per il conseguimento dell'abilitazione alla professione di insegnante di teoria e istruttore di guida di autoscuola ai sensi dell'art. 123 co.7 D.lgs n. 285/1992 "Nuovo codice della Strada" e ss.mm.ii, del DM n. 317/1995 e del D.M. Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 17/2011 e del presente Regolamento;

ART. 2-NORME GENERALI

1-Gli esami di abilitazione professionale si svolgono con modalità che garantiscono imparzialità, trasparenza, pari opportunità ed assicurino economicità e celerità di espletamento;

2-Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, sono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale incaricato per le funzioni del trasporto privato e servizi alla circolazione di cui all'art.105 co 3 del D.lgs. n° 112/1998

3-Gli esami di abilitazione si svolgono, di massima, due volte l'anno con cadenza semestrale, salvo diversa determinazione del Dirigente competente, secondo un calendario annualmente stabilito che sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet all'indirizzo www.provincia.pistoia.it. **Per dar corso alla sessione d'esame è necessaria la partecipazione di almeno 5 (cinque) candidati per tipologia d'esame. La Provincia assicura comunque lo svolgimento di almeno una sessione d'esame nell'arco dell'anno.**

4-Come previsto dall' Accordo Stato Regioni Enti locali di cui a provvedimento 14 febbraio 2002 pubblicato su G.U.R.I. n. 71 del 25.3.2002, la Provincia di Pistoia può stipulare apposite convenzioni per l'organizzazione e l'espletamento degli esami su base sovraprovinciale .

5-Le Province che intendono convenzionarsi sono tenute a corrispondere un corrispettivo per il servizio reso per un importo concordemente determinato.

Non sarà dovuto alcun corrispettivo da Province con cui intercorrono accordi per la partecipazione di candidati residenti in provincia di Pistoia ad altre tipologie di esami previste dall'art. 105 co. 3 D.lgs. 112/1998 senza oneri per questa Provincia.

6-Le somme corrisposte dalle Province convenzionate, così come gli introiti da iscrizione dei candidati di cui al successivo art. 5, sono vincolate alla copertura delle spese di gestione degli esami (solo a titolo esemplificativo: gettoni per la partecipazione dei commissari esterni, organizzazione delle prove pratiche, software ecc.)

ART. 3- REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI

1-Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell'abilitazione coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei requisiti di cui agli art. 1 e 2 del D.M. n. 17/2011 per gli insegnanti di teoria e all'art. 6 e 7 del D.M. 17/2011 per gli istruttori di guida, di cui di seguito:

- A) per gli insegnanti di teoria
- Età non inferiore a 18 anni;

- Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
- Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.;
- Patente di guida della categoria B normale o speciale;
- Effettuazione del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria.

B) per gli istruttori di guida

- Età non inferiore a 21 anni;
- Diploma di istruzione di secondo grado;
- Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;
- Patente di guida comprendente:
 - 1) almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);
 - 2) almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);
 - 3) almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 2.
- Effettuazione del corso di formazione iniziale per istruttore di guida.

2- E' richiesto inoltre il possesso della residenza anagrafica nel territorio della Provincia di Pistoia (o di Provincia convenzionata ai sensi del citato Accordo 14/02/2002) ovvero l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero presso i Comuni della suddetta Provincia

3- Gli insegnanti di teoria o gli istruttori di guida che intendano estendere la loro abilitazione devono attenersi a quanto disposto all'art. 10 del DM 26.01.2011 n. 17.

4-Non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione di cui all'Art. 1 coloro che siano stati dichiarati "non idonei", anche da altre Province, in esami per il conseguimento dell'abilitazione richiesta, qualora non siano ancora trascorsi due mesi dalla data di mancato superamento della prova di esame.

5-Il requisito della patente si intende correttamente posseduto se la stessa non è stata sospesa o revocata.

ART. 4- AVVISO PUBBLICO

1-L' apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento delle abilitazioni è fatta mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

2-L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Pistoia per almeno giorni 30 (trenta).

3-La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione è fissato, di norma, in giorni trenta dalla data di pubblicazione, fatta salva diversa motivata disposizione del Dirigente del Servizio competente.

ART. 5- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI

1- Coloro che intendano sostenere l'esame per conseguire le abilitazioni di cui al presente Regolamento, devono rivolgere per ciascuna abilitazione, apposita domanda in bollo alla Provincia di Pistoia, che a tal fine mette a disposizione la relativa modulistica sul sito istituzionale dell'Ente.

2-Nella domanda gli interessati dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli art. 46-47 del DPR n. 445/2000 quanto di seguito elencato:

- generalità, residenza e cittadinanza del richiedente. Il cittadino straniero deve essere regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi della vigente normativa ed iscritto all'anagrafe della popolazione residente in Comune della Provincia di Pistoia o di Provincia convenzionata;
 - tipo di esame che si vuole sostenere;
 - l'aver o meno sostenuto in precedenza, anche presso altre Province, la prova di esame per la stessa abilitazione, con indicazione -in caso affermativo- della data di mancato superamento della prova di esame;
 - il possesso del requisito morale di cui al precedente art. 3;
 - il possesso del necessario titolo di studio, così come elencato nel precedente art. 3, con allegata copia certificata conforme del titolo stesso. Il cittadino straniero deve altresì dichiarare l'equipollenza del titolo di studio conseguito nello Stato di provenienza, accompagnata da originale o copia certificata conforme dell'attestazione di riconoscimento ed equipollenza del titolo rilasciata dal Consolato italiano presso il Paese di cittadinanza o presso il Paese che ha rilasciato il titolo di studio.
- 3- Ai sensi del DPR 445/2000, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo dichiarazioni sostitutive, per tale scopo alla stessa va allegata fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento del sottoscrittore della domanda, in corso di validità.
- 4- Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- fotocopia fronte-retro leggibile delle patenti possedute ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso delle patenti di guida medesime, ai sensi dell' art. 46 del DPR n. 445/2000;
 - attestazione di versamento dei diritti di segreteria per € 100,00 per ciascun esame di abilitazione da sostenere. In nessun caso la somma verrà restituita;
 - attestato in originale o in copia dichiarata conforme rilasciato al termine della frequenza al corso di formazione iniziale richiesto per il tipo di esame che si vuole sostenere.
- 5- In caso di documentazione insufficiente, i candidati ricevono a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo indicato una comunicazione con la richiesta delle integrazioni, con indicata la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all'esame.
- 6- L'Amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o delle integrazioni eventualmente richieste, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 6- AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE

- 1- Il Servizio provinciale incaricato per le funzioni del trasporto privato e servizi alla circolazione di cui all'art.105 co 3 del D.lgs. n° 112/1998 è competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami ed effettua le seguenti attività:
- provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione;
 - procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame;
 - redige l'atto dirigenziale di ammissione o di esclusione alla sessione d'esame, predispone l'elenco degli ammessi che, firmato dal Dirigente del Servizio competente e dal Segretario della Commissione, viene pubblicato sul sito web della Provincia di Pistoia;
 - comunica ai candidati l'avvenuta ammissione, la data e il luogo di svolgimento delle prove d'esame secondo le modalità previste nell'avviso pubblico;
 - comunica, altresì, secondo le modalità previste nell'avviso pubblico, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione alle prove.

ART. 7- COMMISSIONE D'ESAME

- 1- La commissione d'esame viene istituita con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio competente ed è così composta:

- **Presidente:** individuato nello stesso Dirigente del Servizio competente, ovvero nei ruoli della Dirigenza, ovvero fra i funzionari di categoria D.
 - **Membri:**
 - un esperto designato dall'ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, appartenenti almeno alla categoria "D" con profilo tecnico;
 - un esperto in materie d'esame oppure del codice della strada e sicurezza stradale designato dalla Provincia anche fra il proprio personale.
- 2- Le funzioni di segreteria sono assicurate da personale del competente Servizio provinciale.
- 3- Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, che partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
- 4- I componenti non devono rivestire incarichi di rappresentanza di carattere politico o sindacale od in seno ad associazioni professionali di categoria, se incompatibili con la funzione esaminatrice.
- 5- La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina.
- 6- Per la partecipazione ai lavori della Commissione dei membri esterni alla Provincia, per ogni seduta della stessa, è dovuto un gettone di presenza di € 30,00, in conformità alla normativa vigente o sopravvenuta.
- 7- Per la validità delle prove è necessaria la presenza di tutti i componenti della Commissione. E' sempre ammessa la sostituzione di ciascun membro da parte del membro supplente, anche qualora questo comporti la presenza di persone fisiche diverse nell'ambito della medesima sessione d'esame.
- 8- In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti la Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità.
- 9- La commissione esaminatrice oltre che valutare le conoscenze di ciascun candidato, valuta anche le sue attitudini all'insegnamento.
- 10- Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, o nello specifico avviso pubblico, la Commissione può determinare criteri e modalità operative. Per quanto possibile, in relazione al numero dei candidati, saranno accorpate più prove o più fasi di prove nella medesima seduta così da ottimizzare i tempi della sessione d'esame. Le prove scritte ed orali si svolgono ordinariamente presso la sede della Provincia di Pistoia; l'avviso indicherà le aree di svolgimento delle prove pratiche.

ART. 8- PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

- 1- L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di insegnante di teoria verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti quattro fasi ai sensi dell'art. 3 dello stesso D.M.:
- a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
 - b) il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla commissione d'esame, tre temi scelti dalla commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. È ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - c) il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla commissione. È ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
 - d) il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

- 2- L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, secondo quanto indicato nel precedente articolo, sub 12.

ART.9- PROVE D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

1- L'esame per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore di guida verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. 17/2011 e si articola nelle seguenti tre fasi ai sensi dell'art.8 dello stesso D.M.:

a) il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;

b) seconda prova: il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. È ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;

c) terza prova: il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove pratiche si svolgono con le seguenti modalità:

1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D.M. 17/2011; il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm³, condotto da un componente della commissione o membro aggiunto che funge da allievo e titolare almeno di patente A;

2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della commissione o membro aggiunto che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 17/2011;

3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della commissione, condotto da un componente della stessa o membro aggiunto che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 17/2011;

2- I candidati al conseguimento dell'abilitazione di istruttore di cui all'art. 5 comma 2 del D.M. 17/2011, ai sensi dell'art. 8 comma 3 dello stesso D.M., sostengono solo prove d'esame di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) del presente articolo (art. 8 co. 2 del DM 17/2011);

3- I mezzi sui quali dovranno svolgersi le prove pratiche saranno forniti a cura e spese del candidato interessato, essere idonei per uso autoscuola ed essere condotti da titolari di una o più patenti superiori abilitati a svolgere il ruolo del conducente alla guida dei veicoli di categoria nelle prove atte a dimostrare la capacità di istruzione alla guida dei veicoli delle categorie corrispondenti.

L'articolazione temporale delle quattro prove viene decisa dalla Commissione esaminatrice, secondo quanto indicato nel precedente articolo 7, sub 12.

ART. 10- CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA

1- La sufficiente conoscenza della lingua italiana costituisce requisito indispensabile per il rilascio del titolo.

2- La verifica di tale conoscenza è effettuata dalla Commissione in corso d'esame che formula il giudizio di "Sufficiente" o "Insufficiente".

3- La formulazione del giudizio può essere data al termine di ogni prova comportante punteggio; qualora il giudizio sulla conoscenza della lingua intervenga nel corso dell'esame, il giudizio di insufficienza costituisce impedimento alla sua prosecuzione.

4- E' considerato sufficiente il candidato che dimostra di esprimersi in italiano con chiarezza, sia per iscritto che oralmente, con quella disinvoltura che consente agli individui di relazionarsi liberamente e compiutamente, senza incorrere in incomprensioni rilevanti con l'interlocutore; questo grado di conoscenza non comporta necessariamente un'elevata correttezza e accuratezza nell'espressione

ortografica e sintattica, ma sarà considerato adeguato anche un livello inferiore, purchè appropriato ed esaustivo alla comprensione reciproca.

ART. 11- ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI

- 1- Al termine della seduta d'esame, la Commissione esaminatrice predispone l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova con l'esito degli esami, con l'indicazione della votazione per ciascun delle prove sostenute; detto elenco, sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal Segretario, viene pubblicato sul sito web dell'Ente per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi.
- 2- Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige apposito verbale da trasmettere al servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
- 3- L'attestato abilitativo è emesso dal Dirigente competente, sulla base delle risultanze del verbale d'esame, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione, a coloro che siano risultati idonei, previo assolvimento dell'imposta di bollo e fatto salvo l'espletamento di controlli a campione di cui al successivo art.12; qualora le verifiche sui requisiti richiedano integrazioni o ulteriori controlli, il termine potrà essere sospeso.
- 4- In ciascun attestato deve essere indicata la tipologia di abilitazione conseguita.
- 5- Sarà cura del competente Servizio provinciale tenere un registro degli attestati di abilitazione rilasciati.

ART. 12- ACCERTAMENTO E ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO

- 1- Ai sensi dell'art.71 DPR. N. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.
- 2- Qualora venga accertato che il candidato ha partecipato e conseguito l'abilitazione in difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento e nel caso inoltre di dichiarazioni non veritiere, il Dirigente competente all'effettuazione degli esami abilitativi procederà con proprio provvedimento motivato al diniego dell'abilitazione, comunicandolo all'interessato, salvo ogni ulteriore conseguenza di legge.

ART. 13- ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA

- 1- E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
- 2- Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

ART. 14- ADEGUAMENTO NORMATIVO

- 1- Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali, regionali e/o statutarie; in tal caso, in attesa di formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.



ART. 15- NORMA TRANSITORIA

- 1- Limitatamente ed esclusivamente per la prima sessione d'esame bandita dalla Provincia di Pistoia, dopo l'approvazione del presente Regolamento, è consentito l'accesso all'esame per il conseguimento dell'idoneità di insegnante e istruttore di autoscuole anche ai candidati non residenti nella Provincia di Pistoia e nelle province eventualmente convenzionate che abbiano effettuato il corso di formazione professionale iniziale presso autoscuole ed i centri di formazione operanti nella Provincia di Pistoia e nelle province eventualmente convenzionate.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Rinaldo Vanni

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosaria Di Paola



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – T.U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.
